

Le differenze tra le procedure e casi pratici

Tre procedure per il superamento della crisi previste nella l. 3/2012

1. ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
2. PIANO DEL CONSUMATORE
3. LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Destinatari delle procedure

- IMPRENDITORI NON FALLIBILI (sottosoglia art. 1 l.f. o agricoli)

- CONSUMATORI

Carattere comune delle diverse procedure


NATURA CONCORSUALE = dirette ad aprire il concorso dei creditori, regolandone la soddisfazione in ragione della tipologia di credito

Riferimenti normativi nella l. 3/2012:

- art. 6 co. 1
- art. 7 co. 2
- art. 12 co. 5 Articolo 67 l.f.
- *art. 13 co. 4-bis*
- *art. 14-duodecies co.* Articolo 111 l.f.
- art. 9 co. 3-quater
- art. 14-ter co. 7 Articolo 55 l.f.
- art. 10 co. 3-bis Articolo 167 l.f.

Principali differenze

RUOLO DEI CREDITORI



ESDEBITAZIONE

Automatica nell'accordo dei
creditori e nel piano del
consumatore
omologati



Riferimenti normativi:
art. 12 co. 3 l. 3/2012
art. 12-ter co. 2 l. 3/2012

Non automatica nella procedura
di liquidazione



Riferimenti normativi:
art. 14-terdecies l. 3/2012

ACCORDO CON I CREDITORI

- CARATTERI (di poca appetibilità):

- il debitore formula ai creditori una PROPOSTA DI ACCORDO che deve essere accettata da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ed essere omologata dal Giudice;

- il controllo del giudice è via via più penetrante nel corso della procedura: al momento del deposito, in udienza e in sede di omologa;

- è possibile la revoca della procedura sia in udienza sia in corso di esecuzione

- CHI: tutti i soggetti che possono accedere alle procedure di cui all l. 3/2012

- MODALITA':

1) Deposito della proposta: il debitore deposita proposta di accordo presso il Tribunale del luogo di residenza o della sede principale. La proposta può prevedere la soluzione della crisi «*attraverso qualsiasi forma*» (cfr. art. 8 co. 1 l. 3/2012).

Deve essere allegata la seguente documentazione:

- elenco dei creditori;
- elenco dei beni, mobili ed immobili;
- indicazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni e scritture contabili degli ultimi tre esercizi (se istante è imprenditore attuale);
- elenco spese familiari necessarie e certificato aggiornato dello stato di famiglia;
- attestazione dell'O.C.C. in ordine alla fattibilità del piano.

2) Primo controllo giudiziale: prima di fissare udienza il Giudice verifica l'esistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7,8,9 l. 3/2012:

- completezza della documentazione allegata alla proposta (art. 9);
- sottoscrizione della proposta anche da garanti o terzi datore di finanza esterna (art. 8);
- pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei tributi costituenti risorse dell'UE, i.v.a., ritenute operate non versate (art. 7);
- falcidia dei crediti privilegiati nei limiti di quanto sarebbe ottenibile in una prospettiva liquidatoria (art. 7).

3) Decreto di fissazione d'udienza, comunicazione della proposta ai creditori e pubblicazione del decreto a cura dell'O.C.C. → segue il blocco delle azioni esecutive fino all'omologazione dell'accordo

4) Voto dei creditori che deve pervenire all'O.C.C. almeno 10 giorni prima dell'udienza. Vigge la regola: silenzio = assenso.

5) Secondo controllo giudiziale: il Giudice verifica che non siano stati compiuti atti in frode ai creditori. In caso positivo, revoca il decreto con cui è stata fissata l'udienza. In caso negativo, verifica l'esistenza di eventuali contestazioni dei creditori.

6) Terzo controllo giudiziale: il Giudice omologa l'accordo se

- la percentuale del 60% è stata raggiunta;
- sono risolte le contestazioni;
- la proposta è effettivamente idonea a pagare i crediti impignorabili e non falcidiabili (giudizio di fattibilità giuridica);
- la proposta consente il pagamento in misura non inferiore di quanto si otterrebbe in sede liquidatoria (giudizio di convenienza solo in presenza di specifica contestazione sul punto).

Caso 1

Professionista con esposizione debitoria di oltre € 300.000 verso l'Agencia della Riscossione.

Proposta:

- pagamento 100% dei tributi i.v.a. e ritenute;
- falcidia tra l'11% e il 27% su altri tributi (irpef/irap/addizionali regionali e comunali/sanzioni e interessi su credito i.v.a.);
- attivo costituito da redditi professionali e canoni di locazioni;
- pagamenti di rate mensili per 12 anni.

Problemi:

- mancanza dell'attestazione di cui all'art. 7 co. 1 in ordine all'esclusione di un miglior soddisfacimento in sede liquidatori per i crediti privilegiati;
- omesso pagamento integrale di credito i.v.a. su cartella contestata.



inammissibilità della proposta

Caso 2 (Tribunale di Bologna, 13.4.2018)

Crediti ammessi al voto: € 42.805,00, di cui oltre € 38.000 verso l'Agenzia della Riscossione.

Nel termine per esprimere il voto giungono contestazioni sull'ammontare del credito da parte dell'Agenzia della Riscossione.

Accordo omologato poiché il Giudice ha ritenuto che le contestazioni (e quindi i dissensi) debbano pervenire dai singoli enti impositori (INPS, Comuni), titolari dei crediti, e non dall'Agenzia delle Riscossione, che funge solo da ente riscossore. Quest'ultimo è legittimato solo per crediti da aggio e spese esecutive. Di qui: contestazioni inesistenti ed enti impositori tacitamente consenzienti → raggiunta percentuale del 60% dei crediti ammessi al voto.

PIANO DEL CONSUMATORE

- CARATTERI (di elevata appetibilità):
 - il debitore formula ai creditori una PROPOSTA DI PIANO che deve essere omologata dal Giudice;
 - non è previsto alcun voto dei creditori (ma controllo forte del Giudice che si spinge fino alla meritevolezza del debitore)
 - esdebitazione automatica dopo l'omologa.
- CHI: consumatore

- MODALITA':

1) Deposito della proposta: il debitore deposita proposta di piano presso il Tribunale del luogo di residenza.

La proposta può prevedere la soluzione della crisi «*attraverso qualsiasi forma*» (cfr. art. 8 co. 1 l. 3/2012).

Deve essere allegata la seguente documentazione:

- elenco dei creditori;
- elenco dei beni, mobili ed immobili;
- indicazione degli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni e scritture contabili degli ultimi tre esercizi (se istante è imprenditore attuale);
- elenco spese familiari necessarie e certificato aggiornato dello stato di famiglia.

Deve altresì essere allegata alla proposta una relazione dell'O.C.C. che contenga:

- a) attestazione di fattibilità del piano;
- b) indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni → utilità del cd. «storico del sovraindebitamento» (art. 12-bis co. 3);
- c) esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni;
- d) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni
- e) indicazione di eventuali atti impugnati dai creditori;
- f) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione e sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

- 2)** Prima di fissare udienza il Giudice verifica l'esistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7,8,9 l. 3/2012:
- completezza della documentazione allegata alla proposta (art. 9);
 - sottoscrizione della proposta anche da garanti o terzi datore di finanza esterna (art. 8);
 - pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei tributi costituenti risorse dell'UE, i.v.a., ritenute operate non versate (art. 7);
 - falcidia dei crediti privilegiati nei limiti di quanto sarebbe ottenibile in una prospettiva liquidatoria (art. 7).

- 3) Decreto di fissazione d'udienza e comunicazione dello stesso ai creditori a cura dell'O.C.C.
- 4) All'udienza il Giudice raccoglie eventuali contestazioni dei creditori sulla proposta.
- 5) Il Giudice omologa l'accordo se:
 - sono risolte le contestazioni;
 - la proposta è effettivamente idonea a pagare i crediti impignorabili e non falcidiabili (giudizio di fattibilità giuridica);
 - v'è giudizio di meritevolezza positivo sul debitore in ordine all'assunzione delle obbligazioni da ristrutturare:
 - (l'istante non deve aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere - l'istante non deve aver colposamente determinato il sovraindebitamento);
 - la proposta consente il pagamento dei crediti in misura non inferiore di quanto si otterrebbe in sede liquidatoria (giudizio di convenienza solo in presenza di specifica contestazione sul punto: cd. *cram down*).

Caso 1

Coniugi che presentano un'esposizione debitoria di € 60.000 circa. Deducono che i debiti sono stati causati dalla crisi di un'attività commerciale acquistata per aiutare il figlio tossicodipendente. Deducono altresì di essere caduti nelle maglie dell'usura per un periodo.

Proposta:

- pagamento 100% dei creditori prededucibili e privilegiati;
- falcidia del 12% per i creditori chirografari;
- attivo costituito da un finanziamento ricevuto da un'associazione contro l'usura, garantito all'80% da una banca convenzionata;
- pagamento in unica soluzione al ricevimento della somma finanziata.

Problemi:

- mancanza di sottoscrizione da parte dei terzi datore di finanza esterna;
- mancanza di indicazioni sull'eventuale denuncia dei soggetti autori dell'usura.

Superati con la documentazione integrativa

↓
Fissata udienza

Caso 2

Ricorrente che presenta un'esposizione debitoria di € 60.000 circa, riconducibili ad alcuni piccoli finanziamenti personali e dai debiti del marito da poco deceduto (due mutui ipotecari e diverse cartelle di pagamento). Allega che il sovraindebitamento è sorto con il decesso prematuro del coniuge, da cui la necessità di mantenere da soli i due figli minori.

Proposta:

- pagamento dei creditori ipotecari con il prezzo della vendita degli immobili;
- pagamento al 100% dei restanti creditori con il residuo derivante alla vendita di uno dei due immobili;
- sgravio delle cartelle di pagamento riferite al marito defunto e a sanzioni amministrative o fiscali, in ragione del principio di intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni.

Controllo di meritevolezza positivo:

Il sovraindebitamento è sorto per un evento (morte del coniuge) del tutto imprevedibile, che ha comportato l'impossibilità di far fronte ad obbligazione contratte quando vi era la prospettiva di poterle adempiere



Piano omologato

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

- CARATTERI
 - il debitore chiede la liquidazione di tutti i suoi beni per la soddisfazione dei propri creditori.
 - non è previsto alcun voto dei creditori;
 - esdebitazione non automatica ma occorre procedimento ad hoc.
- CHI: tutti i soggetti che possono accedere alle procedure di cui alla l. 3/2012

- MODALITA':

1) Deposito della proposta: il debitore deposita proposta di piano presso il Tribunale del luogo di residenza.

Deve essere allegata la seguente documentazione:

- inventario di tutti i beni;
- relazione dell'O.C.C. contenente:
 - a) indicazione delle cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni
 - d) indicazione di eventuali atti impugnati dai creditori;
 - e) giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione.

2) Il Giudice dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio se sussistono le condizioni di cui all'art. 14-ter l. 3/2012 (documentazione completa, liquidazione relativa a tutti i beni, esclusione dei beni per cui la procedura non può applicarsi: art. 14-ter co. 6).



Nomina di un liquidatore che seguirà tutta la procedura di liquidazione e di soddisfazione dei creditori.

Caso 1

Coniugi con esposizione debitoria di oltre € 160.000. Allegano che essa ha avuto origine dall'impossibilità di adempiere alle obbligazioni sorte negli anni 2004 e 2005 (1 mutuo, piccoli finanziamenti, Agenzia della Riscossione). Nel 2008 uno dei coniugi ha una problema cardiaco con conseguente perdita del lavoro (dirigente) e necessità di sostenere le spese per le cure e per i figli non economicamente indipendenti. Attivo per farvi fronte costituito dalla sola pensione di un coniuge su cui grava cessione del quinto (€ 2.100 circa).

Proposta:

- pagamento 100% dei creditori prededucibili;
- pagamento creditori chirografari e privilegiati in ragione del ricavato della liquidazione;
- attivo costituito da un'immobile e dalla pensione al netto delle spese di sostentamento (€ 1.000 circa);
- esclusione dalla liquidazione dell'unico autoveicolo per necessità di recarsi alle visite mediche.

Problemi:

- mancanza del cd. storico del sovraindebitamento per valutare la meritevolezza dell'istante e documentazione medica giustificativa delle spese;
- mancata indicazione del valore dell'auto da escludersi e prova delle visite mediche da effettuarsi

Superati con la documentazione integrativa



Aperta procedura di liquidazione

Sospeso il prelievo del quinto dello stipendio fino alla definizione della liquidazione

Escluso dalla liquidazione l'autoveicolo

GRAZIE